

COMUNE DI PICO - Fr -

Provincia di Frosinone

FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DEI **GIUDICI POPOLARI**

IL SINDACO

Vista la legge 10 aprile 1951 n. 287 sul " Riordinamento dei Giudici d'Assise".

RENDE NOTO

coloro i quali hanno i requisiti prescritti per essere nominati Giudici Popolari di Corte d'Assise di Corte d'Assise d'Appello, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge suindicata debbono entro il 31 - 7 - 2019 produrre istanza intestata al Sindaco - 2° Settore " Servizi Demografici" per essere compresi negli elenchi, allegando i documenti atti a comprovare il possesso dei requisiti voluti dalla legge.

Dalla Residenza Municipale, li _____

Estratto della Legge 10 aprile 1951 n. 287

Art. 9 - I Giudici Popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) - Cittadinanza Italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) - Buona condotta morale;
- c) - Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) - Titolo finale di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10 - Giudici Popolari di Corte d'Assise e d'Appello, oltre i requisiti stabiliti nell'art. precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studio di Scuola Media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12 - Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare:

- a) I magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato, in attività di servizio;
- c) I Ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

IL SINDACO